

LXI.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario - *Composizione degli Uffici — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Plano — Estrazione a sorte dei membri della deputazione per assistere ai funerali del medesimo — Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni territoriali — Osservazioni del Senatore Marzucchi a confutazione delle conclusioni dell'Ufficio Centrale — Considerazioni al riguardo del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 al 5 — Schiarimenti sull'articolo 6 chiesti dal Senatore Piazza forniti dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Duchoqué — Farole al riguardo del Senatore Di Pollone — Approvazione degli articoli 6 e successivi e dell'intero progetto — Instanza per la sospensione della discussione del progetto di legge sulla Competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Prima di tutto si procederà al sorteggio per la formazione degli Uffici.

Gli uffici del Senato risultano composti come segue:

UFFICIO I.

Desambrois	Tanari
Malvezzi	Manno
Di Nociglia	Quaranta
Cataldi	Linati
Dalla Valle	Della Rovere
Sagarriga	Scovazzo
Melodia	Deferrari Raffaele

Pareto	Araldi
Montezemolo	Chigi
Notta	Carradori
Massa Saluzzo	Pallavicino Trivulzio
Marzucchi	Poggi
Correale	Roncalli Francesco
Martinengo Leopardo	Serra Domenico
Niutta	Belgioioso
Vesme	Mazara
Gianotti	Gravina
Ghigliani	Benintendi
Farina	Fanti
Roncalli Vincenzo	Piazza
Colobiano	Gonnet
Capriolo	Ricotti
Imbriani	Della Verdura
Colla	Marliani

UFFICIO II.

Coionna Andrea	Prudente
Cotta	Centofanti
Sella	Carbonieri
Cambray-Digny	Cibrario
Duchoqué	Piria
Balbi Piovera	Spinola
Alfieri	Villamarina
D'Azeglio	Strongoli
D'Afflitto	Dabormida
De Gasparis	Calabiana
Simonetti	Colonna Gioachino
Ferretti	Elena
Avossa	Bellelli
Giovanola	Serra Francesco Maria
Pandolfina	Castelli Michel Augelo
D'Adda	Di S. Elia
Arese	Gagliardi
Genoino	Scialoia
Musio	Torrigiani
Scacchi	Gioia
Panizza	Irelli
Salmour	Sforza
Fezzi	Bolmida
Filangeri	Pasolini
Ferrigni	

UFFICIO III.

Bonelli	Durando Giovanni
Arrivabene	Conelli
Stara	Sauli Francesco
Puccioni	Casati
De Gori	Paternò
Castelli Edoardo	Bona
Di Giacomo	D'Angennes
Strozzi	Pepoli
Saluzzo	Dragonetti
Pallavicini Fabio	Sappa
Valerio	Gamba
Cozzadini	Natoli
Manzoni Alessandro	Serra Orso
Salvatico	Gualterio
S. Vitale	Riva
Di Laconi	Di Campello
Imperiali	Della Rocca
Pavese	Durando Giacomo
Corsi	Della Bruca
Siotto Pintor	Balbi-Senarega
Pallavicino-Mossi	Regis
Meuron	Piazzoni
Coppola	Cappono
Nigra	Marsili

UFFICIO IV

Sauli Ludovico	Breme
Oldofredi	Guardabassi
Sismouda	Oneto
Di S. Martino	Amari Professore
Bevilacqua	Porro
Lambruschini	Montanari
Vacca	Spada
Amari Conte	Imperiali
Ridolfi	Falqui Pea
Audiiffredi	Manzoni Tommaso
Di S. Cataldo	Gallotti
De Foresta	Mosca
Guevara	Di Pollone
Pizzardi	Lo Schiavo
Moscuzza	Ambrosetti
Matteucci	Torremuzza
Cadorna	Camozzi
Arnulfo	Galvagno
Prinetti	Doria
Di Fondi	Lella
Longo	Pastore
Torrearsa	Monti
Della Gherardesca	Moris
Canti	

UFFICIO V.

Quarelli	Manna
Melegari	Pallieri
S. A. R. il Princ. Eugenio	Ricci
Baracco	Di Revel
Merini	De Castillia
Vigliani	Paleocapa
Menabrea	Lecti
Varano	Di Negro
Martinengo Giovanni	Taverna
Beretta	De Sauget
Pinelli	Ceppi
Mameli	Demonte
Biscaretti	D'Afflitto
Del Giudice	De Ferrari Domenico
Borromeo	Acquaviva
Giorgini	Miglietti
Torrelli	Di Sonnas
Gallina	Caveri
Castagnetto	Borghesi
Serra Francesco	Pallavicini Ignazio
De Gregorio	Antonacci
Pernati	Lausi
Di S. Marzano	Chiesi
Nazari	

Presidente. Invito il signor Segretario Arnulfo a dar conoscenza di varie domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Gbighlini, Pallavicini Giorgio, Arrivabene, Roncalli Vincenzo, Chigi, Neuron, Dalla Valle, De Monte, Sagarriga-Visconti, Guardabassi, Miglietti, Panizza e Gallotti, colle quali gli uni per ragione di ufficio o di famiglia, gli altri per motivi di salute domandano un congedo, che vien loro accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Noto di una copia del *Rapporto amministrativo di quella Deputazione provinciale pel 1863.*

Il professore Francesco Filippis di 200 copie delle sue *Osservazioni sul 1. libro del Codice civile.*

La Camera di Commercio di Genova di 100 copie della *Relazione della Commissione incaricata di studiare la questione sul dazio dei zuccheri.*

Il professore Enrico Peasina del suo *Discorso inaugurale letto all'apertura degli studi nella R. Università di Napoli.*

Il signor Giovanni Leni Spatafora d'alcune copie d'un suo scritto per titolo: *La Colpe del Papato.*

Il professore Domenico Mallajoli d'una copia di un suo *Progetto di un Pantéon-Nazionale-Italiano Storico-Politico-Artistico.*

Il Comitato pel Monumento a Donna Eleonora d'Arborca da erigersi in Oristano, d'alcuni esemplari del *Manifesto d'Associazione pel monumento medesimo.*

Il Deputato D'Ondes Reggio, n. 60 copie delle sue *Avvertenze sull'incameramento.*

Il Sindaco di Teramo di 10 copie d'una *Memoria dell'ingegnere Clemente Maraini intorno ad un tracciato di ferrovia attraverso le provincie abruzzesi.*

Il signor Michele Solimene d'un suo *Rapporto letto alla Società di Mutuo Soccorso degli scienziati, letterati ed artisti in Napoli.*

Un gran lume d'intelletto s'è spento tra noi: dico male, o Signori, esso è salito verso quell'Essere Supremo che è fonte di verità e di vita, ed ha lasciato a noi una eredità d'affetti e di gloria.

Giovanni Plana morì ieri alle nove e mezzo del mattino dopo breve e penosa malattia.

Son pochi giorni noi lo vedevamo in questo recinto vigoroso d'aspetto come di mente; noi speravamo che quella vita così veneranda e preziosa fosse ancora per prolungarsi d'assai; ed ora per noi non resta che il doloroso compianto, e la contemplazione recente di que' tanti pregi che la storia della scienza italiana non lascerà certamente dimenticare. Ad essa e non alla debole ed inesperta mia voce è imposto di tributare il giusto encomio, che ne raccomandi ai posteri l'esempio.

Dirà la storia dei grandi lavori scientifici del Plana, cominciati nella più verde sua età, e proseguiti fino nei brevi intervalli di quiete che gli dava l'ultima malattia, lavori riputatissimi anche da coloro che hanno

l'uso ed il diritto di essere de' più severi estimatori di simili produzioni.

Noi qui stringendoci più d'appresso alla persona di lui ricorderemo quel desiderio del ben pubblico ch'egli manifestava con sì schietta energia, quell'esempio così commendevole ch'egli porgeva nell'adempimento del suo ufficio senatorio, quella maravigliosa sua facilità di congiungere colle più sublimi meditazioni della scienza le più avvenenti squisitezze delle lettere.

Permettete ancora, onorevoli Colleghi, che le mie particolari impressioni s'aprano l'adito innanzi a voi, e che mosso da queste, vi dica come l'illustre Plana, col quale da più di quarant'anni io ebbi la sorte di tener relazione, vagheggiasse nel mattino della sua vita, e quando pareva strana e quasi impossibile tale speranza, il risorgimento politico della Nazione Italiana; come sul tramonto degli anni ne salutasse con gioia l'avvenimento, come colla direzione superiore degli studi matematici pe' giovani che si destinavano alla carriera dell'armi egli preparasse quella splendida generazione che trae così giusto orgoglio dai nomi di Camillo di Cavour, di Luigi Federico Menabrea, di Alfonso della Marmora, di Giovanni Cavalli e d'altri non pochi che ne seguono le orme; come infine si associasse a tutto che di grande e di nobile gli lampeggiasse davanti agli occhi.

E se oltre all'uomo pubblico noi consideriamo in lui l'uomo privato, non potremo tacere dell'affetto che egli spandeva nella degnissima sua famiglia, che tanta parte era della sua vita, e tra que' che onorava della sua amicizia. Se non mi è concesso per ora di più estendermi sull'afflizione che risente per la perdita di così preclaro amico, non esito però a pronunziare, o Voi, Signori, farete eco alle mie parole, che la morte di Giovanni Plana è un lutto pubblico nel quale prenderà parte ogni ordine di persone colte in Italia, e primo fra tutti il Senato (*Hene! Bravo!*).

Il Senato, io credo, vorrà dare all'illustre nostro collega estinto una particolarissima dimostrazione di onoranza, di rispetto e di affetto, nominando una deputazione che sia incaricata d'intervenire domani alle di lui esequie.

Questo esempio è nuovo in Senato, ma l'eccellenza della persona verso di cui si vuol dare questa onoranza credo giustificherà la novità della decisione che esso sta per prendere.

Interrogo il Senato se ammette questa proposta che una deputazione composta, secondo l'uso, di sette membri con due supplenti ed il Presidente, estratta a sorte, intervenga domani, alle ore 4, alla sepoltura che si farà del Senatore barone Plana.

Chi intende approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvata.)

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato le parole per annunziare al Senato che il Corpo universitario e tutti i dipendenti del Ministero dell'Istruzione Pubblica si associeranno ad un lutto il quale deve essere sentito, più che da altri, profondamente da tutti gli studiosi, e da tutti coloro che coltivano le scienze.

(Il Presidente procede all'estrazione dei membri per la deputazione che deve assistere ai funerali del barone Plana. La deputazione risulta composta nel modo seguente:

I signori Senatori Aresi, Ambrosetti, Taverna, Serra Francesco Maria, Cantù, Coppola, Sismonda; supplenti i signori Senatori Serra Francesco, Biscaretti.)

Presidente. S'intende che tutti gli altri Senatori che vorranno aggiungersi alla deputazione avranno posto con essa.

Naturalmente questa decisione del Senato porta che domani dovremo anticipare la seduta, perchè dovendo trovarsi alle 4 precise al sito d'onde partirà il corteo funebre, converrà che ci sia uno spazio di tempo sufficiente anche fra le 3 e le 4; onde io proporrei al Senato che domani si radunasse al tocco preciso.

Se non ci è osservazione in contrario s'intenderà già fin d'ora stabilito che domani l'adunanza pubblica del Senato incomincia al tocco preciso.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO
DEI CANONI, LIVELLI, CENSI, DECIME
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

(V. Atti del Senato N 69.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, livelli, censi e altre prestazioni territoriali.

Prego i signori Commissari di portarsi al loro banco.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Trattandosi di un progetto che già fu discusso dal Senato, secondo il solito praticato, ometterò di dar lettura preliminare del progetto di legge, e dichiaro immediatamente aperta la discussione generale.

Voci. Sì, sì.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego il Senato a volere che la discussione si apra sul progetto di legge quale è tornato dalla Camera dei Deputati.

Ne darò appresso le ragioni.

Senatore Marsucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marsucchi. Dalla relazione dell'Ufficio

Centrale si rileva come la disposizione dell'articolo 22 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati a questa legge sarebbe dall'Ufficio respinto sul fondamento di una certa ingiustizia che si verifichi in quanto nel prezzo dell'affrancazione la legge toscana del marzo 1860 non valuta gli emolumenti eventuali consistenti segnatamente nei laudemii ai quali nel progresso dei livelli potrebbero aver diritto i domini diretti.

Io non starò a discutere sulla verità dell'osservazione fatta dall'Ufficio Centrale: io voglio anche ammettere che una certa lesione dell'interesse delle manifatture, tanto non esenti secondo la legge Toscana Leopoldina quanto esenti, possa verificarsi di fronte alla disposizione della legge del 1860. Ritengo però che questa lesione sia veramente minima perchè o si tratta di laudemii di ingresso o di laudemii di semplice passaggio, se si tratta di laudemii di ingresso, questi non possono aver luogo che nel caso di caducità colposa del livello, caso molto raro di fronte alla disposizione del diritto Toscano che ha reso necessaria, irrecusabile la rinnovazione del livello con che venne ad imporsi ai livelli della Toscana una specie di perpetuità.

Il soggettare i livelli Toscani alla legge che altra volta fu votata dal Senato e che oggi si ripropone alla sua votazione, sarebbe un parificare enti giuridici che non hanno somiglianza fra loro, poichè per quanto io non abbia pienissima cognizione del sistema livellare che vige nelle altre provincie d'Italia, non credo che vi siano disposizioni come quelle che sono in Toscana, che hanno ridotto i livelli quasi allodiali ed hanno stabilito che debba ridursi il canone livellare ai termini di corresponsività col fruttato del fondo. Ora se si tratta di livelli di manimorte non esenti che sono state quasi tutte ridotte ai termini dei nuovi regolamenti, debbono essere state fatte nuove stime, nuovi contratti, e il dominio utile paga un canone che corrisponde al fruttato del fondo, sicchè si tratta piuttosto di una specie di locazione, che di un vero livello, di una vera enfiteusi. Se si tratta delle manimorte esenti, come comunità, spedali, ed altri luoghi pii, e i livelli di queste manimorte o sono stati ricondotti a termini dei moderni regolamenti ed hanno già un canone che corrisponde al fruttato del fondo, o non sono ancora stati ricondotti, perchè non sia avvenuta la estinzione della linea e per la legge del 1860, nell'articolo quinto, se non mi inganno, questi livelli debbono, prima che si faccia l'affrancazione, essere ricondotti ai termini dei moderni regolamenti, e quindi il canone deve essere ridotto corrispettivo del fruttato del fondo, e l'affrancazione si deve fare di un canone corrispondente.

Ora, cosa avverrebbe da questi livelli di manimorte esenti, se per la Toscana si volesse adottare la stessa legge che si fa per le altre parti d'Italia? Il beneficio che le cause pie laicali risentono da questa condizione di doversi ricondurre i loro livelli ai termini dei moderni regolamenti sarebbe perduto; cosicchè se le comunità, se gli spedali percepiscono oggi un canone dal

dominio utile che non sia corrispondente al fruttato del fondo, secondo la legge che si vorrebbe far comune alla Toscana, perderebbero il vantaggio di questa nuova stima del valore del fondo e quindi dell'aumento del prezzo di affrancazione.

Non essendovi dunque parità fra i livelli della Toscana e gli altri livelli che si vogliono affrancare, non mi pare che si possa far comune alla Toscana una legge che regola enti giuridici diversi.

L'eguale determinazione sta bene nelle cose che sono pari; nelle altre no.

Faccio poi un'altra considerazione, o Signori. Di certo, il Senato vorrà credere che io non sono contrario all'unificazione.

Io amo ed ho amato l'unificazione, ma io amo che si faccia l'unificazione nelle cose che debbono avere una vita.

Se si trattasse di creare un nuovo ente giuridico, intendo bene che quest'ente il quale dovrebbe avere una vita, l'avesse eguale per tutto. Ma qui non si tratta di dar vita ad una istituzione, si tratta di farla cessare. Ora se in Toscana l'istituzione giuridica dei livelli, questo modo di contratto contrario alla pubblica economia, la quale non vede di buon occhio la divisione del dominio diretto dal dominio utile, ebbe già la sua sentenza di morte, lasciate che muoia di quella morte, nè io vi contrasterò che gli altri livelli muoiano di un'altra morte che possa per avventura parersi migliore.

Per queste considerazioni, o Signori, io confido che il Senato vorrà ritenere l'articolo quale è stato formulato dalla Camera dei Deputati, e che rispetta la esecuzione della legge del 1860.

Faccio poi considerare al Senato che questa legge ha già avuto (io non vorrei affermare troppo) più che la metà della sua esecuzione.

Mi rammento, che quando avanti la Corte Suprema di Cassazione io ebbi a dare le mie conclusioni sopra una causa che allora si faceva appunto su questa legge del 1860 (io aprile, parmi, del 1862) erano allora più di 37 o 38 milioni che erano stati affrancati. Da quell'epoca a questa parte probabilmente il numero sarà di molto aumentato.

Non posso dar cifre precise, perchè non aveva preveduto di dovermi trovare alla discussione di questa legge.

Anche un'altra avvertenza è da farsi.

In Toscana oltre il principio dell'ammortizzazione vi è il principio della quasi allodialità, per il quale i livelli sono resi disponibili liberamente. Perciò hanno avuto una divisione massima.

Lo stesso livello sarà posseduto da sei o sette utilisti. Alcuni di questi utilisti fra i quali si trova diviso un livello hanno già affrancato, altri hanno ancora da affrancare.

Non sarebbe bello che lo stesso livello per una parte fosse affrancato con un sistema, ed il resto dovesse affrancarsi con un altro.

Quindi, anche per questa ragione parmi di tutta convenienza che l'art 22 venga mantenuto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per tutt'altra considerazione io giungo alla stessa conclusione dell'onorevole preopinante. Dico per tutt'altra considerazione perchè nella questione di diritto io non sarei competente, nè mi conviene entrare.

Il Senato ricorda con quanta difficoltà la presente legge sia stata votata.

Portata dinanzi all'altro ramo del Parlamento, il primo pensiero fu quello, e negli Uffici e nella Commissione, di capovolgerla.

Fu in gran parte, per la deferenza debita alle decisioni del Senato, fu in gran parte anche per insistenza del Ministro delle Finanze che la Commissione della Camera si indusse ad accettare il progetto di legge nei suoi articoli tal quale dal Senato era stato votato senza aggiungervi che una disposizione transitoria.

Dico per insistenza del Ministro delle Finanze, parendomi che nelle condizioni attuali del nostro credito sia assolutamente utile che quest'operazione si effettui, la quale classificando, come si dice, non in buon italiano, ma tecnicamente, una rendita, la sottrae dal mercato e tende per conseguenza ad accrescere il prezzo della rendita medesima. Se, come l'onorevole preopinante vi ha detto testè, nella Toscana si erano già fatte operazioni di tal genere per oltre trenta milioni, voi potete, o Signori, comprendere quanto una tale operazione estesa a tutta Italia possa recare di beneficio al credito nostro in questa materia.

È perciò, ripeto, che insistetti vivamente presso la Camera dei Deputati, perchè accettasse il progetto tal quale il Senato l'aveva votato, riservandomi coll'esperienza di proporre altre modificazioni in avvenire.

Ma essendo nate moltissime questioni relativamente alla legge toscana, per la sua non già solo incominciata, ma quasi compiuta esecuzione, la Camera stessa credette doversi aggiungere come disposizione transitoria quella che l'Ufficio Centrale per ragioni totalmente giuridiche preferirebbe di veder tolta.

Ma come io desidero, e credo che qualunque legge che votiamo nuova, debba applicarsi a tutte le parti del regno, così in questa parte che si riferisce non alla edificazione, ma alla distruzione, mi sembra non doversi respingere questa transazione; transazione che sola potè assicurare l'approvazione di tutti gli altri articoli alla Camera dei deputati quali erano stati dal Senato votati.

Dunque oggi rivolgo la mia preghiera per la medesima ragione al Senato perchè la legge da esso votata si accetti, e per l'articolo transitorio lo prego volergli fare benigna accoglienza, e ciò tanto più in quanto che ho la convinzione che se il Senato dovesse rifiutare la sua approvazione ad esso, e dovesse la legge essere di nuovo portata alla Camera dei Deputati, gli sforzi che si fecero forse non potrebbero evitare che la legge non

ai sconvolgesse. So bene che è nella natura del Governo costituzionale, che le leggi dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento sieno a vicenda modificate; ma il Ministro delle Finanze non può non porre nella bilancia l'immenso vantaggio, che la legge presente è destinata a recare all'erario colla massa di titoli di rendita pubblica che verrà ritirando dal mercato, per cui il valore della rendita nostra potrà notevolmente accrescersi.

Se vi fu occasione in cui ciò sia opportuno, essa è la presente.

Pertanto raccomando vivamente e all'Ufficio Centrale ed al Senato di voler accettare anche l'ultimo articolo transitorio, che dalla Camera dei Deputati fu introdotto.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Come il Senato ha potuto vedere, il signor Ministro Guardasigilli, al quale apparterebbe principalmente il ragionare intorno alla giustizia della disposizione, tace. E noi pure, di ricontro, taceremo. Non attaccati, non attaccheremo.

Noi potremmo perfino, se ce ne venisse il dextro impugnare la sostanza giuridica della legge di cui si tratta.

Veramente noi avremmo molte cose a dire intorno alle forme della legge 15 marzo 1860.

Essa fu pubblicata nel 27 marzo, giorno in cui i poteri dei Ministri erano cessati, ed il potere sovrano era stato assunto dal nostro benamato re Vittorio Emanuele II. Di sei Ministri ch'erano soli tre firmarono la legge. Essa non ebbe l'apposizione del sigillo dello Stato; non ebbe l'approvazione, fuvvi anzi protesta in contrario del Ministro di Grazia e Giustizia.

Ma se anche a noi fosse mestieri di entrare in quest'ordine di considerazioni, noi non vorremmo adoperarle per riguardo a quell'uomo più singolare che raro, del cui nome la legge si fregia, di quella forte e straordinaria individualità alla quale il Regno debbe tanta parte della sua unità e della sua gloria, e che l'Italia tutta dalle Alpi al Libibeo riverisce ed inchina.

Il discorso del signor Ministro delle Finanze ci venne mettendo innanzi considerazioni finanziarie alle quali noi non abbiamo posto mente nel dare il nostro preavviso. Noi siamo in prima partiti dal principio di giustizia, non parendoci, che dove una legge non sia giusta, nessuna considerazione d'altr'ordine possa soprastare alle considerazioni della giustizia.

Ma torno a dire, nè l'Ufficio Centrale ha creduto di doversi intrattenere delle considerazioni finanziarie, nè d'altra parte crediamo che si debba o si possa disconoscere il valore delle ragioni addotte dal Ministro di Finanze.

Adunque noi protestando unanimi che non intendiamo nè di un filo recedere dalle nostre convinzioni, per quanto s'attiene al principio della giustizia, lasceremo di buon grado le osservazioni testè svolte dal signor Ministro al savio apprezzamento del Senato.

Presidente. Se non si domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passerò alla lettura degli articoli.

Come ha udito il Senato, l'Ufficio Centrale domanda che sia ripristinato l'articolo diciassettesimo della legge, come già fu votato dal Senato, e si cancelli l'articolo ventesimosecondo aggiunto dalla Camera dei Deputati.

« Art. 1. I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

» 1° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

» 2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

» 3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

» 4° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia di una linea di tre generazioni almeno;

» 5° Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

» In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

» La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell' articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 0/0 pel tempo che resti a decorrere fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

» Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

» Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

(Approvato.)

« Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0/0 iscritta sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 6. La rendita da cedere a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

» Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

» Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

» Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

Senatore **Piazza**. Io desidererei una spiegazione dal signor Ministro sul modo di eseguire questa riduzione.

Si dice che la rendita da consegnarsi dovrà essere uguale al reddito del livello. Ora dopo che si è fatto il Gran Libro del Debito Pubblico tutte le rendite sono di 5 lire di rendita e sono proibite le cedole di rendita inferiore o che superiore non sia divisibile in tante 5 lire; io domando come si farà a consegnare al Corpo morale una rendita uguale al livello se il livello è inferiore a lire 5 o se superiore non sia divisibile in tante lire 5, per esempio, un livello di tre lire, come potrà farne l'affrancamento se non esiste una cedola di tre lire di rendita?

Non è un'opposizione che io faccio, è una spiegazione che io domando per capacitarmi della praticabilità della legge; perchè credo sia meglio che se dif-

ficoltà esiste questa sia trattata prima nel Parlamento anzi che lasciarla al regolamento, non essendo questa materia di regolamento e sulla quale possa arbitrarsi il Ministero.

Ministro delle Finanze. La questione proposta dall'onorevole Senatore **Piazza**, si scioglie, a mio avviso, come il caso della riduzione, nel caso delle sottoscrizioni pubbliche.

Senatore **Piazza**. Come farà, ripeto, chi ha un livello solo di tre lire? Il Corpo morale non ha obbligo di comperare a contanti le due lire di rendita che, oltre la rendita di lire tre dovuta, esistono nella cedola di lire 5 che gli è offerta dal livellario, e non è obbligato a liberarne il livello se non previa consegna di una cedola di rendita eguale al canone cioè di lire tre che ne tenga luogo. Non vi è forse pericolo che si stia votando una legge forse ineseguibile salvo in casi rarissimi perchè sono rarissimi i casi di livelli di lire 5 precise o che non contengano, divisi per 5, una frazione inferiore a lire 5 di rendita? Vorrei che il signor Ministro che certo avrà su di ciò idee più chiare rischiarasse i dubbi che offuscano la mia mente.

Senatore **Duchoqué**. La legge del Debito Pubblico prevede il caso di frazioni di rendita nel cambio dei vecchi coi nuovi titoli per l'effetto della unificazione, e dispone che si diano assegni provvisori che stiano a pareggiare le frazioni al di sotto della unità della rendita o le differenze tra i multipli della medesima.

Senatore **Piazza**. L'espedito proposto dall'onorevole proponente di scindere la cedola di L. 5 in assegni provvisori non è accettabile nè legalmente eseguibile. La legge che creò il Gran Libro del debito pubblico italiano volendo che d'allor avanti nessuna cedola fosse di rendita inferiore alle L. 5 e ciò allo scopo di rendere più chiaro ed esatto il Gran Libro, inventò gli assegni provvisori per le frazioni di rendita inferiori a lire 5, e per forzare i detentori di questi assegni a riunirli presto in rendita di lire 5 ordinò che non gli si pagassero gl'interessi sin che la riunione in rendita di lire 5 fosse eseguita.

Contro una volontà così chiara di una legge fondamentale e contro una disposizione fatta per un motivo così giusto, chi potrà arbitrarsi con sottigliezze che fanno del sofisma di creare per altri motivi secondarii altri assegni provvisori? Chi lo facesse agirebbe contro la lettera e contro lo spirito della legge.

E se di questi nuovi assegni provvisori si sospende, come dei primi, a cui imitazione si vorrebbe crearli, il pagamento degli interessi, chi potrà obbligare il corpo morale ad accettarli o restare chi sa fin quando senza reddito?

Contrario come io sono al concetto della legge, mi astengo dal proporre emendamenti, e mi limito a sottoporre alla saviezza del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale questa osservazione affinché, se contro il mio voto si fa questa legge, essa sia almeno una legge eseguibile.

Senatore **Duchoqué**. La stessa difficoltà s' incontrò in Toscana appunto per le affraucazioni. Si pretese che la disposizione che la legge del debito pubblico aveva per il caso della unificazione, non avesse a tenersi per tassativa a questo solo caso, ma dovesse applicarsi anche agli altri nei quali per eseguire una legge s'incontrasse in frazioni di rendita. Fatto è, che per questo o in altro miglior modo che non saprei in questo momento riferire con precisione, si trovò tanto nelle istituzioni vigenti da vincere la difficoltà.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io credo che il Senatore Plezza bene si apponga nel suscitare questa difficoltà, mentre quanto diceva l'onorevole Senatore Duchoqué ha fondamento nella legge che ha disposto per l'unificazione de' diversi debiti dello Stato; tale legge ha detto che non si emetterebbero rendite al dissotto di L. 5, per la rendita del 5 per 0/0, ed ha dichiarato che allorchando si avessero frazioni al dissotto di questa somma si rimetterebbero a' titolari degli assegni i quali poi si potevano aggiungere ad altri assegni, per formarsi una rendita da poter essere iscritta.

Ma quando venisse il caso di un livellario il quale ha una rendita inferiore di lire 5, io non so come potrebbe liberarsi colla rimessione di una rendita che non potrebbe procurarsi. La disposizione poi invocata come esistente nella legge del debito pubblico non potrebbe mai per analogia essere applicata alla presente legge se una speciale disposizione non lo dice. La difficoltà, lo ripeto, esiste, e quando si presentassero assegni di una novella creazione all'amministrazione del debito pubblico, io non pongo in dubbio che la medesima si ricuserebbe d'inscriverli sul Gran Libro del debito pubblico perchè non potrebbe riconoscerne la legalità.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 6 che ho letto; chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'art. 1, sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

• Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

« Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

• Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'art. 1° il 5 per 0/0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

• Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo. »

(Approvato)

« Art. 8. Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

• Per tutte le altre rendite che non siano le esentive, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto. »

(Approvato.)

« Art. 10. Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato. »

(Approvato.)

« Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

• In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

• Se l'annua prestazione fosse da oltre 10 anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione. »

(Approvato.)

« Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 13. Gli amministratori (o rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi. »

(Approvato.)

« Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno recusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza. »

» Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita. »

(Approvato.)

« Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni in affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate. »

(Approvato.)

« Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

(Approvato.)

« Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

L'Ufficio Centrale ha detto nella discussione generale che intendeva serbare le sue convinzioni. Domando se intenda proporre qualche emendamento a questo articolo?

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Noi abbiamo detto che ci rimettiamo all'apprezzamento del Senato intorno alle osservazioni svolte dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente. Non intende dunque di proporre alcun emendamento?

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. No, no.

Presidente. Allora metto ai voti l'art. 17. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua. »

» Con legge speciale sarà provveduto all'affrancamento delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato.)

« Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che ri-

guarda la materia e il modo d'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato.)

« Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 3 per 100 si potranno continuare colla cessione di questa rendita. »

(Approvato.)

« Art. 21. Con regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 22. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle provincie toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.

Risultato dello scrutinio segreto.

Votanti	85
Voti favorevoli	62
Voti contrari	23

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori a riprendere il loro posto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

La parola è all'onorevole signor Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Essendomi pervenuta ieri la Relazione dell'Ufficio Centrale, e desiderando io di meditare le ragioni tutte esposte in essa, prego il Senato a voler differire la discussione di questo disegno di legge dopo quello per l'estensione a tutto il regno della legge di sicurezza pubblica.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia desiderando che si postponga questo progetto di legge a quello sulla pubblica sicurezza, e di questo ultimo non essendosi distribuita la Relazione che oggi, sarà necessario aspettare a domani per intraprenderne la discussione.

Io proporrei quindi che il Senato si radunasse domani, come già dissi, al tocco preciso, per la discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza. Non facendosi osservazioni in contrario, terrò il Senato per assente a quest'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5).